



CORTE DEI CONTI

Sezione Controllo per la Calabria
CATANZARO

CORTE DEI CONTI



0002003-22/03/2019-SC_CAL-T81-P

All' ORGANO di REVISIONE
del Comune di
88050 Fossato Serralta (CZ)

OGGETTO: Invio deliberazione n. *4*/2019.

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA

dott.ssa Elena RUSSO



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Dr. Vincenzo LO PRESTI | Presidente |
| Dr. Francesco Antonio MUSOLINO | Consigliere |
| Dr.ssa Silvia SCOZZESE | Consigliere, Relatore |
| Dr.ssa Stefania Anna DORIGO | Referendario |

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 41/2019



VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;


VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti adottata nell'adunanza SEZAUT/8/2017/INPR del 30 marzo 2017 con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016;



VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTO il Decreto 2 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del 12 febbraio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la deliberazione n. 72/2018 con cui la Sezione ha richiesto, rispettivamente all'Ente e all'Organo di revisione del Comune di Fossato Serralta (CZ), elementi a integrazione e chiarimento della documentazione acquisita in ordine al

riaccertamento straordinario dei residui, approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 22 dell'11.05.2015;

ESAMINATE le controdeduzioni trasmesse dal Comune di Fossato Serralta (CZ), con nota prot. n. 1463/2018 acquisita al prot. della Sezione al n. 0004117-04/07/2018;

VISTA l'ordinanza n. 2/2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 21 marzo 2019, il Relatore, Cons. Silvia Scozzese

FATTO

Con la Delibera n. 72 dell'11 aprile 2018, questa Sezione ha richiesto al Comune di Fossato Serralta (CZ) chiarimenti istruttori relativi ai seguenti argomenti:

1. Risultato di amministrazione all'01.01.2015;
2. Anticipazione di liquidità;
3. Anticipazione di tesoreria e fondi vincolati.

Con nota prot. n. 1463/2018 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, viene trasmessa la Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n. 19 del 22.06.2018, acquisita al prot. della Sezione al n. 0004117 del 04.07.2018, con cui sono stati forniti chiarimenti istruttori.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della Legge n. 266 del 23/12/2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*. L'articolo 148 - bis del D.lgs. n. 267/2000 - introdotto nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 - prevede che *"le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della*

sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". Prosegue, poi, l'art. 148-bis prevedendo che, "nell'ambito delle verifiche prima indicate, l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (pareggio di bilancio) comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio".

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149 del 06/09/2011 dispone che, "qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000".

L'articolo 148 bis citato inoltre dispone la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

L'esame della Corte dei Conti è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Inoltre, l'esercizio 2015 ha segnato un'importante tappa nella graduale entrata a regime del processo di armonizzazione contabile, introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Con le delibere della Sezione Autonomie n. 4, 31 e 32 del 2015 è stata sottolineata la centralità, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., di un corretto riaccertamento straordinario per la conseguente determinazione del risultato di amministrazione ed in vista del controllo e del mantenimento degli equilibri della gestione in corso e di quelle future. E' stata, altresì, ribadita la necessità di un'attenta verifica di congruità della formazione del fondo pluriennale vincolato, che deve passare attraverso la dimostrazione documentale degli atti che supportano l'esistenza delle obbligazioni giuridiche perfezionate e dei conseguenti impegni e, soprattutto, delle relative coperture. Ciò per le evidenti ricadute che una corretta contabilizzazione di tale fondo produce sulla conservazione degli equilibri generali di competenza, sia ai fini della corretta applicazione del principio del pareggio di bilancio per il 2016 sia soprattutto al fine di garantire la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio dei singoli enti e dell'equilibrio complessivo della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione. Inoltre, nelle medesime deliberazioni è stata sottolineata la rilevanza della corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria. Correttezza la cui certificazione risulta affidata ai responsabili dell'acquisizione delle singole voci di entrata e la cui verifica spetta all'organo di revisione, in considerazione dei riflessi che può comportare per la sana gestione dell'ente. Con riferimento all'esercizio 2015, in forza di quanto disposto dall'art. 11, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 118/2011, gli enti locali non sperimentatori hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 ex D.P.R. n. 194/1996, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva.

Tutto ciò premesso, nonostante i chiarimenti forniti dal Comune, con la nota soprarichiamate, persistono le criticità qui di seguito illustrate.

Prima criticità: Illegittima approvazione del riaccertamento straordinario dei residui ed errata determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione del triennio 2015/2017

L'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che l'approvazione della revisione straordinaria dei residui avvenga *contestualmente* all'approvazione del rendiconto 2014; inoltre, il comma 8 dello stesso articolo prevede che *"l'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo"*, e che *"in caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art.141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267"*, vale a dire la procedura di scioglimento del Consiglio comunale.

Tutto ciò veniva confermato anche dall'All. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 al punto 9.3, laddove testualmente disponeva:

"Al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni....

..... Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, gli enti territoriali deliberano il riaccertamento dei residui nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto 2014, immediatamente dopo la delibera del Consiglio".

A conferma di ciò la Sezione Autonomie ha affermato che il riaccertamento straordinario dei residui *"è l'operazione diretta ad adeguare al principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata lo stock dei residui attivi e passivi risultanti nei bilanci degli enti al 1° gennaio 2015 e rappresenta un passaggio fondamentale nell'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio introdotta dal d.lgs. 23 giugno 2011, n.118, integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n.126. Un'operazione la cui straordinarietà ha comportato la necessità che la stessa fosse condotta dagli enti locali alla luce, in primis, dei principi di prudenza ed effettività, anche al fine di consentire l'emersione della reale situazione finanziaria degli stessi enti"* (Sez. Autonomie n.31/SEZAUT/2016). Trattasi di operazione *"non frazionabile e non ripetibile"* (Sez. Autonomie n.4/SEZAUT/2015).

Nella fattispecie, invece, l'Ente, in violazione del predetto quadro normativo, ha approvato il rendiconto della gestione 2014 con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 11 del 06/05/2015 e le risultanze della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2014 e precedenti alla data del 1° gennaio 2015, con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 22 dell'11/05/2015.

Inoltre, con la predetta delibera n.72 del 2018 la Sezione ha rilevato inoltre che, dai dati riportati nell'allegato 5/1 alla richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015, emergeva che:

- i residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi ammontavano a € 144.764,17 di cui € 136.143,09 di parte corrente ed € 8.621,08 di parte capitale;
- i residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi ammontavano a € 136.143,09, di cui € 134.143,09 di parte corrente ed € 2.000,00 di parte capitale;
- la reimputazione dei residui passivi e attivi aveva generato un fondo pluriennale vincolato di € 8.621,08 di cui € 2.000,00 di parte corrente e € 6.621,08 di parte capitale.

Ancora, l'Allegato 5/2 alla richiamata delibera di G.C. n. 22/2015 riportava:

- un risultato di amministrazione al 31/12/2014 pari a € 29.431,51;
- residui attivi e passivi cancellati, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, rispettivamente per € 1.170.668,34 ed € 1.131.692,33;
- residui attivi e passivi cancellati, in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili, rispettivamente per € 136.143,09 ed € 144.764,17;
- un fondo pluriennale vincolato, pari a € 8.621,08;
- un risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, dopo il riaccertamento straordinario dei residui, pari a € -9.544,50;

Tenuto conto che i residui passivi e attivi sono stati reimputati all'esercizio 2015 e 2016, la Sezione chiedeva al Comune di specificare, per la parte dei residui attivi, quelli riscossi, per la parte dei residui passivi, quelli pagati e, qualora gli stessi fossero stati oggetto di ulteriore reimputazione, oppure mantenuti a residuo, si chiedeva di specificarne le ragioni.

In sede di controdeduzioni, l'Ente ha chiarito che i residui attivi reimputati di € 136.143,09 sono stati riscossi per € 84.058,21, mentre, quelli passivi sono stati pagati per € 90.679,29.

L'ente ha poi specificato che:

- i residui attivi di parte corrente di € 134.143,09 sono stati reimputati unitamente alle correlate spese di € 136.143,09;

- i residui attivi di parte capitale di 2.000,00 si riferivano ad entrate che concorrevano alla spesa rinviata per la costruzione di loculi cimiteriali;
- i residui passivi di parte capitale di € 6.621,08 si riferivano alla costruzione di loculi cimiteriali, attraverso la devoluzione di somme non erogate relative a mutui CC.DD.PP.

Il Comune ha poi affermato che le correlate entrate sono state interamente incassate a dicembre dell'esercizio 2014, mentre, i pagamenti hanno seguito l'andamento della realizzazione dell'opera "iniziata e terminata nel 2015 per complessivi € 15.329,07".


Inoltre il Comune ha dichiarato che, a seguito del rinvio della realizzazione dell'opera all'esercizio 2015, in sede di riaccertamento straordinario dei residui non sussistevano obbligazioni giuridiche perfezionate e si è costituito idoneo FPV di parte capitale per € 6.621,08.

Ebbene, a seguito dell'analisi dei documenti in atti e dei dati disponibili, ed in virtù delle dichiarazioni rese dall'organo consiliare, la Sezione rileva la non corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato di parte capitale da iscrivere in entrata del bilancio 2015, atteso che in presenza di obbligazioni non giuridicamente perfezionate non poteva esistere il pertinente impegno di spesa, tantomeno poteva essere oggetto di reimputazioni. Infatti, proprio il principio della competenza finanziaria di cui all'All. n. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, punto 2, stabilisce testualmente che:

"Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile."

Il successivo punto n. 5.3 del medesimo principio, stabilisce che *"Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o della convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma"*.

Da quanto detto, emerge, quindi, che il Comune ha agito in contrasto con il quadro normativo vigente, ciò in quanto, in presenza di obbligazioni non giuridicamente perfezionate relative a spese di investimento, la spesa in argomento doveva essere dichiarata economia di bilancio e doveva confluire nella parte vincolata o destinata agli investimenti del risultato di amministrazione all'01.01.2015; conseguentemente, per la relativa quota, non doveva essere costituito alcun Fondo pluriennale vincolato.



Si rileva, inoltre, che la parte disponibile del risultato di amministrazione all'01/01/2015, dopo l'accantonamento a fondo crediti di dubbia esazione di € 6.604,00, risultava negativa per € - 16.148,50.

Dalla documentazione in atti poi (rendiconto della gestione 2014), la Sezione ha rilevato che l'accantonamento a FCDE all'01/01/2015 (riaccertamento straordinario), coincideva perfettamente con il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2014 al codice 1.01.08.10 (€ 6.604,00).

L'Ente avrebbe dovuto fornire chiarimenti sul punto, nonché indicare le categorie di entrate stanziate che hanno dato luogo a crediti di dubbia e difficile esazione per l'accantonamento al FCDE in sede di riaccertamento straordinario e al 31.12.2015 (€ 20.977,57), indicando il metodo di calcolo.

Il Consiglio comunale con delibera n. 19/2018 ha comunicato che il metodo utilizzato ai fini dell'accantonamento è quello della media semplice su entrate prevalentemente di natura tributaria, come esposto nell'allegato, che non è stato trasmesso alla Sezione. Tuttavia, la Sezione rileva che il Revisore, nei questionari al rendiconto degli esercizi 2015 e 2016, ha certificato l'utilizzo del metodo semplificato introdotto da D.M. 20 maggio 2015 per la determinazione del FCDE a consuntivo.

Pertanto, non sussiste univocità e certezza del metodo effettivamente utilizzato dall'Ente per la quantificazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, come non risulta congruo il valore del fondo.

Infatti, sulla base delle risorse individuate dall'Ente come di dubbia e difficile esazione (Quest. 2016: ICI, TARSU/TARES/TARI, Fitti attivi, Proventi dell'acquedotto), l'accantonamento a FCDE all'01.01.2015 avrebbe dovuto essere almeno pari ad € 228.000,00 anziché € 6.604,00, come determinato dall'Ente.

Allo stesso modo, il FCDE al 31.12.2015 e al 31.12.2016, secondo il metodo di calcolo semplificato dichiarato dal Revisore, avrebbero dovuto essere almeno pari rispettivamente ad € 248.980,11 e ad € 287.130,03 anziché € 20.977,57 ed € 38.149,92 (cfr. Delibera C.C. n. 20/2017). Di conseguenza anche l'accantonamento a FCDE al 31.12.2017 di € 65.731,55 (evidentemente sottostimato), invece, avrebbe dovuto essere almeno pari ad € 340.493,99.


Inoltre, come già rilevato per il FCDE all'01.01.2015, anche il FCDE al 31.12.2015 e al 31.12.2016 determinati dall'Ente rispettivamente in € 20.977,57 ed € 38.149,92, coincidevano con l'importo accantonato nelle gestioni di competenza degli esercizi 2015 e 2016; quindi, l'Ente ha considerato i precedenti accantonamenti a fondo svalutazioni crediti (poi FCDE) delle gestioni di competenza del triennio 2014/2016 come quota accantonata nei risultati di amministrazione conseguiti all'01.01.2015, 31.12.2015 e al 31.12.2016, in difformità ai criteri stabiliti dal quadro normativo vigente. Quindi, la non corretta determinazione del FCDE a partire dall'01.01.2015, ha comportato l'alterazione dei risultati di amministrazione relativi al triennio 2015/2017 con riflessi migliorativi sulla parte disponibile degli stessi.

L'Ente ha dichiarato di aver intrapreso un'importante attività di accertamento dei tributi a partire dall'esercizio 2010, che ha consentito di riscuotere per "violazioni ICI € 24.021,94 nel periodo 2010/2016" ed € 1.087,12 nell'esercizio 2017, unitamente all'invio di avvisi di accertamento per il recupero tarsu, nel 2013, di € 16.499,25. Non è stata invece specificata la portata dell'evasione e il grado di realizzazione di queste e delle altre entrate come richiesto dalla Sezione.

Inoltre, dalle Determinazione del Responsabile di Area (trasmesse in allegato), si evince che l'approvazione dei ruoli relativi al servizio idrico integrato del biennio 2013/2014 è avvenuta tardivamente, nell'esercizio 2015. Tenuto conto delle scadenze posticipate di tali entrate, tali risorse non sono state neanche considerate ai fini dell'accantonamento a FCDE, nonostante abbiano contribuito al perseguimento degli equilibri bilancio.

Il Responsabile dell'Area Tecnico manutentiva, con determine rispettivamente n. 19 del 24.02.2015 e n. 46 del 15.04.2015, approvava il ruolo idrico di € 23.078,00 per il 2013 ed € 29.370,00 per il 2014, dando atto che tali entrate sono state regolarmente previste nel bilancio di previsione dell'esercizio 2015. Tuttavia, la Sezione rileva che quanto riportato in tali Determine non trova riscontro nelle scritture contabili dell'esercizio 2015, atteso gli accertamenti di competenza delle entrate da SII risultano di importo inferiore e pari ad € 22.097,57 in luogo di € 52.448,00 (€ 23.078,00 + 29.370,00).

Quanto poi alla rilevata assenza di accantonamenti e vincoli, si prende atto che l'indennità di fine mandato era stata conservata nella gestione dei residui ed è stata erogata nell'esercizio 2015, rilevando però l'assenza dell'apposito accantonamento a



decorrere dal 31.12.2015 e successivi, in violazione di quanto previsto dall'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 al punto 5.2 lett i).

Quanto al fondo contenzioso l'Ente si è limitato a dichiarare di non essere a conoscenza di potenziali soccombenze in giudizio, che potessero dar luogo a risarcimenti non previsti e che conseguentemente non era stato effettuato alcun accantonamento a tale titolo.

La Sezione rileva sul punto la parzialità ed insufficienza delle informazioni fornite, in quanto il Comune non ha attestato l'assenza di contenzioso, ma si è limitato a dichiarare di non esserne a conoscenza. Infatti, dagli atti disponibili emerge che l'Ente risulta debitore verso la Regione Calabria, per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani per l'esercizio 2015, dell'importo di € 147.214,13, oltre interessi legali per ritardato pagamento di € 802,20. Pertanto, si evidenzia che sussistono passività potenziali in capo all'Ente, atteso che nessun chiarimento è stato fornito circa la presenza nelle scritture contabili del pertinente impegno di spesa. Quindi, a fronte di tale debito doveva essere previsto opportuno accantonamento per fondo rischi e passività potenziali a partire dall'esercizio 2015.

Allo stesso modo, dagli atti rinvenibili sul sito istituzionale dell'Ente, si rileva la presenza di controversie in capo al Comune sfociate in sentenze esecutive, decreti Ingiuntivi e accordi transattivi (cfr. Delibera G.C. n. 8/2015, Delibera C.C. n. 22/2018, Delibera G.C. n. 13/2018, Determina n. 114/2018), le quali confermano la necessità di verificare lo stato del contenzioso e apporre, anche nel risultato di amministrazione 2016 e successivi, apposito accantonamento per passività potenziali.

Seconda Criticità: non corretta rappresentazione del debito per il rimborso delle anticipazioni di liquidità ricevute

In riferimento alle anticipazioni di liquidità, le controdeduzioni rese alla Sezione confermano che il Comune, nel biennio 2013/2014, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 35/2013 e s.m.i., ha richiesto ed ottenuto dalla CC.DD.PP. anticipazioni di liquidità per l'importo di € 105.408,52 di cui € 65.402,52 nel 2013 ed € 40.000,00 nel 2014. Le predette anticipazioni sono state accertate e riscosse al titolo V dell'entrata, impegnate e riportate a residui al titolo III della spesa in ciascun esercizio di riferimento.

L'Ente conferma anche che, in sede di riaccertamento straordinario, il predetto residuo passivo è stato mantenuto in bilancio anziché confluire nella parte accantonata del risultato di amministrazione. E' stato poi genericamente comunicato che l'Ufficio Finanziario "provvederà ad effettuare per il futuro la corretta rilevazione della posta contabile in conformità ai vigenti orientamenti della Corte dei Conti (cfr. Sezione delle Autonomie, n.33/2015 QMIG)", senza fornire altre specificazioni in ordine alla tempistica e all'atto gestionale con cui verrebbe effettuata la suddetta correzione. Pertanto, la Sezione rileva la non corretta rilevazione del debito relativo all'anticipazione di liquidità ricevuta, atteso che la posta contabile viene mantenuta nella gestione dei residui al 31.12.2017 per l'importo di € 97.820,59, anziché confluire nella parte accantonata del risultato di amministrazione.

Infine, nonostante espressa richiesta da parte della Sezione, l'Ente non ha comunicato se ha beneficiato di ulteriore liquidità ai sensi del D.L. n. 78/2015 e non ha fornito quindi ulteriori dettagli a riguardo.



Terza criticità: grave carenza di liquidità, mancata determinazione della giacenza di cassa vincolata all'01.01.2015 e mancata rilevazione delle entrate vincolate in termini di cassa utilizzate per il pagamento di spese correnti

In sede istruttoria è emerso che il Comune, nel corso dell'esercizio 2015, aveva accertato, riscosso e impegnato a titolo di anticipazione di tesoreria, € 663.803,76, pagando il minore importo di € 487.065,12, riportando un debito per anticipazione di tesoreria al 31/12/2015 di € 176.738,64. Il sistematico ricorso all'istituto dell'anticipazione di tesoreria era stato rilevato anche negli esercizi precedenti, registrando a chiusura di ogni esercizio uno scoperto di cassa.

In particolare, emergeva un debito per anticipazione di tesoreria di remota formazione (anno 2008), che sarebbe stato rimborsato solo nell'esercizio 2014.

In sede di controdeduzioni, il Comune ha confermato un andamento crescente del debito residuo verso il Tesoriere, che passava da € 122.000,00 dell'esercizio 2008 ad € 180.000,00 dell'esercizio 2014. Inoltre, ha dichiarato di aver rimborsato tardivamente il debito per anticipazione di tesoreria proveniente dall'esercizio 2008, in quanto per sopperire alle difficoltà di cassa, l'Ente ha richiesto e ottenuto le anticipazioni di liquidità da parte della CC.DD.PP.

A tal proposito, la Sezione rileva la presenza di crescenti debiti per il rimborso dell'anticipazioni di Tesoreria anche in tutto il triennio 2016/2018, laddove il residuo passivo iniziale per la "chiusura delle anticipazioni ricevute da istituto tesoriere" ammontano rispettivamente in € 176.738,64 nel 2016, € 299.792,32 nel 2017 ed € 277.948,87 nel 2018, confermando deficit di cassa strutturale (cfr. Finanza Locale).

Dalla documentazione in atti poi (questionari, dati SIRTEL e Finanza Locale), la Sezione rilevava alcune incongruenze ed irregolarità nella gestione delle anticipazioni di tesoreria.

Nonostante la presenza di un debito per anticipazione di tesoreria pari a € 180.000,00, alla data del 31/12/2013 (quest'ultimo debito in parte proveniente dal 2008), nel questionario al rendiconto della gestione 2013, l'Organo di revisione dichiarava un fondo cassa di € 34.174,33, analogamente per gli esercizi antecedenti al 2013.

Il Comune ha chiarito testualmente che *"ciò è dovuto al fatto che nell'esercizio considerato non era stato ancora avviato il sistema di tesoreria unica pertanto da prassi il Tesoriere utilizzava un secondo conto corrente acceso all'Ente per contabilizzare l'anticipazione di cassa, che di fatto era registrata nel suo utilizzo nell'apposita posta di bilancio in entrata e in uscita, si allega a tale proposito comunicazione del Tesoriere (allegato G)"*, ma non risulta trasmesso alcun allegato.

Quindi, la Sezione accerta l'irregolare presenza del debito di € 180.000,00 nei confronti del Tesoriere al termine dell'esercizio 2013 in presenza del fondo cassa finale di € 34.174,33.

Riguardo al debito per anticipazione di tesoreria che risultava registrato nelle scritture contabili dell'Ente nel 2011 (titolo III della spesa - € 157.000,00), ma che non trovava alcun riscontro nella parte passiva del conto del patrimonio (pari a zero euro), si prende atto di quanto dichiarato dall'Ente, che trattasi di un mero errore materiale.

Tutto ciò premesso la Sezione rileva che il Comune si trova in uno stato di grave carenza di liquidità, ed accerta l'irregolare gestione dell'anticipazione di Tesoreria.

Ancora, negli esercizi 2014 e 2015, i flussi di cassa di parte corrente al netto del rimborso dell'anticipazione di tesoreria, registravano un saldo negativo, rispettivamente di € 42.245,80 e € 23.251,96.

Risulta quindi evidente che al 31/12/2015, in presenza di un rilevante debito per anticipazione di tesoreria e di un fondo cassa pari a zero, le risorse disponibili (riscossioni) di parte corrente non sono state sufficienti a finanziare le correlate spese.

E' stato quindi chiesto all'Ente di indicare, per gli esercizi 2014 e 2015, le entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per il finanziamento di spese correnti, specificando i vincoli già ricostituiti e quelli ancora da ricostituire.

Infine, la Sezione ha chiesto di indicare e dimostrare l'avvenuta determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015 (D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 10.6).

L'Ente, in risposta, ha esposto i movimenti relativi ad alcune entrate e spese di natura corrente e capitale, dichiarando di non avere giacenza di cassa vincolata, senza nulla specificare circa l'adempimento di cui all'All. 4/2 D.Lgs. n. 118/2011 punto 10.6, come richiesto dalla Sezione.

Considerato il reiterato mancato rimborso delle anticipazioni di Tesoreria al termine di ciascun esercizio e l'assenza della Determinazione di giacenza di cassa vincolata all'01.01.2015, la Sezione accerta che il Comune non ha contezza delle entrate vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti.



CONCLUSIONI

Per le ragioni sopra esposte, le controdeduzioni fornite dall'Ente, con nota prot. n. 1463/2018, non risultano idonee a superare le seguenti criticità ed irregolarità:

1. errata determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione del triennio 2015/2017
2. non corretta rappresentazione del debito per il rimborso delle anticipazioni di liquidità ricevute;
3. grave carenza di liquidità, mancata determinazione della giacenza di cassa vincolata all'01.01.2015 e mancata rilevazione delle entrate vincolate in termini di cassa utilizzate per il pagamento di spese correnti

Per tali ragioni, appare necessario invitare l'Ente, con riferimento alle singole criticità evidenziate, ad adottare le necessarie misure correttive, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento via PEC della presente delibera, significando che, in difetto, qualora sussista il rischio che la quota di risorse apparentemente disponibile in realtà non sia tale (con conseguente pericolo di finanziamento di spese non obbligatorie in deficit), si procederà al blocco dei programmi di spesa non obbligatori ai sensi dell'art. 148- bis, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

ACCERTA

ai sensi dell'art.148-bis del D. Lgs. 267/2000, le gravi irregolarità e criticità illustrate nella parte motiva, atte a produrre squilibri permanenti nel bilancio del Comune di Fossalto Serralta (CZ), attesa la violazione delle norme poste a garanzia della regolarità della gestione finanziaria;

DISPONE

ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, che il Comune di Fossalto Serralta (CZ) adotti gli atti necessari a rimuovere le irregolarità accertate ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, ai sensi e per gli effetti degli art. 188 e 193 TUEL, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricezione via PEC della presente deliberazione

DISPONE, altresì,

che il Comune di Fossalto Serralta (CZ), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33 del 2013, pubblici, nel proprio sito internet, la presente deliberazione, dando notizia, di tale adempimento alla Sezione.

ORDINA


che la presente deliberazione sia trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Fossato Serralta (CZ) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Fossato Serralta (CZ).

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno 21 marzo 2019


Il Relatore

Dott.ssa Silvia Scozzese





Il Presidente

Dott. Vincenzo Lo Presti



Depositata in segreteria il
Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO



**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA
PER COPIA CONFORME**

Si attesta che la presente copia composta di n. 15 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria

Catanzaro, 21 MAR 2019

21 MAR 2019